



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LIGURIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CANEPA	DANIELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CERIALE	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 746/2017
depositato il 12/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 101/2017 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SAVONA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SAVONA

difeso da:
VIGNOLA AVV. ALESSANDRO
VIA RICOSTRUZIONE 4/1 17027 PIETRA LIGURE

proposto dall'appellante:

difeso da:
LEPORE RAG. GIUSEPPE
VIA PALEOCAPA, 2/9 17100 SAVONA SV

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320070000854844000 IRPEF-ALTRO 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320110002099150000 IRPEF-ALTRO 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320110025054075000 IRAP 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320120001538406000 IVA-ALTRO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320120001538406000 IRAP 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320130009722583000 IRES-ALTRO 2009
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320130009722583000 IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 746/2017

UDIENZA DEL

15/11/2017 ore 09:30

N°

1745

PRONUNCIATA IL:

15.11.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07.12.17

Il Segretario



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140011697002000 IRPEF-ADD.REG. 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140011697002000 IRPEF-ADD.COM. 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140011697103000 BOLLO 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140014523992000 IRAP 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140018582133000 IRES-ALTRO 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140018582133000 IRPEF-ALTRO 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320140018582133000 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10320169001456240000 IRPEF-ALTRO 2002

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 746/2017

UDIENZA DEL

15/11/2017 ore 09:30

La _____ ricorre avverso intimazione di pagamento di Equitalia Servizi chiedendo l'annullamento di alcune cartelle asserite non notificate e l'annullamento dell'intimazione inviata via pec, carenti del valore di certezza e mancanti della firma digitale.

La C.T.P. accoglieva l'appello parzialmente, annullando l'intimazione per nullità della notificazione via pec, ma confermando la corretta notifica delle cartelle avvenuta per via postale o per pec.

Ricorre il contribuente chiedendo la conferma dell'annullamento dell'intimazione inviata via pec con conseguente giuridica inesistenza, sostenendo inoltre la mancanza di prova di avvenuta notificazione per quanto relativo alle cartelle esattoriali.

Chiede l'annullamento del ricorso di Equitalia in quanto avvenuto tramite avvocato non facente parte di Equitalia, ma esterno alla stessa in violazione art. 11 dlgs 546/92 in vigore dallo 01.01.2016.

Contesta il fatto che alcune cartelle erano state notificate a persone diverse, estranee, senza invio di raccomandata informativa, altre invece notificate via pec e quindi, ipso facto, nulle, prive di firma digitale e di attestazione di conformità, quindi mai ritualmente notificate e giuridicamente inesistenti.

Contesta anche la mancata sottoscrizione del ruolo con relativa inesistenza giuridica, l'insufficiente motivazione della sentenza e la mancata produzione degli originali richiesti.

Si oppone Equitalia chiedendo l'instaurazione del litisconsorzio dovendo essere presente anche l'Agenzia delle Entrate e contestando le argomentazioni di parte. Considera valida la notifica via pec ai sensi art. 26 dpr 602 con rinvio, per le modalità, alle disposizioni decreto 68/2005.

Ritiene non necessaria la firma digitale ex art. 149 bis c.p.c. .

Ritiene che, in ogni caso, la costituzione del ricorrente abbia sanato qualunque vizio di notifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutato quanto apportato, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata.

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nuova formulazione dell'art.11 dlgs 546/92, ritiene che Equitalia non si sia validamente costituita e che tutto quanto prodotto non possa essere oggetto di valutazione.

Il dlgs 156/2015 ha stabilito che dal giorno 01.01.2016 l'Agente per la Riscossione, ora Agenzia Entrate Riscossione, e l'Agenzia delle Entrate possano costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura. Non è, pertanto, più accettabile la delega di rappresentanza concessa a

r.g.a. n. 746/2017

legali esterni, come nel caso in questione.

Indirettamente lo stesso art. 12 dlgs 546/92 conferma tale assunto riportando al comma 1 letteralmente che " le parti diverse dagli Enti impositori, dagli Agenti della Riscossione ecc.... devono essere assistite in giudizio da difensore abilitato " .

Se l'errore poteva essere scusato in primo grado nell'immediatezza della norma, altrettanto non si può dire in questa sede.

Non appare, nel caso, neppure vincolante l'assenza di una norma cogente : la stessa non osservanza del dettato legislativo, nella sua lettura letterale, non può non comportare conseguenze fondamentali per l'iter processuale dell'Amm.ne, tali da rendere superflua ogni altra norma costringiva.

Dal momento che l'errata costituzione, nel caso in esame l'impossibilità di concedere delega, può essere rilevata in qualunque grado del giudizio, si determina l'estromissione dal giudizio di Equitalia, con conseguente impossibilità di valutazione di quanto prodotto.

Per quanto concerne il litisconsorzio sul quale questa Commissione ha fermato la sua attenzione, lo stesso, ad una attenta valutazione, si rileva non necessario.

L'Agenzia delle Entrate si era già costituita volontariamente ex art. 14 dlgs 546/92 in primo grado ed altrettanto avrebbe potuto fare in appello. D'altra parte la posizione dell'Agenzia appare veramente marginale e labile avendo il contribuente contestato quasi solamente le notifiche delle cartelle e le causali delle stesse che non gli permettevano di comprendere quanto richiesto, senza entrare in palese contestazione di avvisi di accertamento o altro di competenza dell'Agenzia.

Pertanto la Commissione ritiene di poter procedere nel giudizio.

Proseguendo nell'esame delle eccezioni, per quanto attiene la regolarità del ruolo relativo alle cartelle emesse, rileva che la Corte di Cassazione con ordinanza 19761 del 3.10.2016 ha stabilito che il difetto di sottoscrizione non possa assolutamente invalidare l'iscrizione a ruolo, risultando irrilevante l'eventuale assenza di firma del responsabile, in virtù della presunzione di legittimità riconducibile alla regola generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'Ente da cui proviene.

La sottoscrizione del ruolo, in pratica, è solo un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo.

Non è stata prevista espressamente alcuna sanzione di nullità : è un atto che non ha alcun autonomo rilievo esterno, trasfuso alle cartelle notificate al contribuente (v. Cassazione n. 26053/2015 ; 6199/2015 ecc...).

L'art. 12 dpr 602/73, che disciplina la formazione dei ruoli e il contenuto, non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di mancata sottoscrizione e, in mancanza di una nullità espressa, come ormai consolidato orientamento di legittimità, opera la presunzione che l'atto amministrativo sia riferito all'Organo da cui è stato emesso. Spetta al contribuente dare prova contraria.

Pertanto su tali punti si respingono le eccezioni del contribuente.

r.g.a. n. 746/2017

In relazione alla notifica dell'atto di intimazione tramite pec, non si può presumere la nullità in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Per ormai consolidata giurisprudenza anche di cassazione, non si può dedurre una nullità tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del contribuente.

Nel caso in esame il contribuente è stato posto in condizione di sapere dell'esistenza dell'atto di intimazione e avrebbe potuto controllare, come fatto, anche la notifica delle cartelle esattoriali sottese, giungendo a comprendere il motivo della richiesta e a difendersi.

Ma se non si può presumere la nullità dell'atto, occorre invece esaminare la giuridica esistenza.

L'invio di un qualunque atto tramite pec non è idoneo a garantirne, con l'assoluta certezza richiesta dalla legge, né l'autore né la sua integrità.

L'atto deve essere attestato conforme all'originale e l'Agente per la Riscossione non ha tale potere.

Non si tratta, quindi, di un atto originale ma di una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico privo della necessaria attestazione richiesta.

La ricezione del documento nella cassetta di posta elettronica certificata non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario; viene garantita solo la disponibilità del documento nella cassetta elettronica, prescindendo anche da ogni possibile lettura del messaggio.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico hanno l'efficacia probatoria dell'originale solo se la loro difformità non sia espressamente disconosciuta. Devono essere prodotte giudizio sia la ricevuta di accettazione sia di avvenuta consegna, idonea a certificare ora e data di avvenuto recapito, il tutto con valore legale garantito dalla firma digitale ex art. 24 dlgs 82/2005.

Pertanto le stampe cartacee delle ricevute, qualora prive dell'attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale, a ciò autorizzato, sono prive di valenza probatoria.

In ultimo, ma altrettanto importante, viene richiesta estensione del file non in "pdf" ma "p7m", che sola garantisce l'integrità e la non modificabilità del documento e ne identifica l'autore.

La stessa Cassazione, sentenza n. 20672/2017, ha stabilito che le formalità previste dalle norme tecniche potrebbero porsi come indispensabili presupposti o elementi stessi di esistenza di un atto riferibile a colui che figura esserne il suo autore.

In pratica l'assenza del requisito prescritto produce un "quid" completamente differente dal complesso atto processuale, nativo digitale e disciplinato dall'art. 12 delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 comma 1 del decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011.

r.g.a. n. 746/2017

L'esistenza dell'atto in forma di documento informatico dipende dalla contemporanea presenza di tutti gli elementi che il testo di riferimento ritenga necessari. Solo l'estensione " p7m " permette l'apposizione della firma digitale e la difformità dell'estensione non permette una sottoscrizione riconosciuta ex lege , non permette, cioè, che venga ad esistenza l'atto voluto e prescritto dal legislatore. Valutando , pertanto, quanto apportato si rileva non la nullità della notifica ma l'inesistenza giuridica, sin dalla sua nascita, dell'atto notificato dall'Agente della Riscossione.

Gli altri motivi addotti dal contribuente risultano in parte inconferenti e, in ogni caso, assorbiti completamente da quanto sopra deciso.

Per quanto riguarda, invece, le cartelle esattoriali notificate a terzi per via postale, determinata per i motivi sopra riportati l'inesistenza giuridica di quelle notificate via pec, manca la prova che Equitalia abbia fatto pervenire al contribuente la raccomandata informativa, come nel caso del destinatario temporaneamente irreperibile, prevista dall'art.60 dpr 600/3 come modificato dal DL 223/2006 conv. con modificazioni dalla L: 248/2006, il che rende insanabilmente nulla la procedura seguita in violazione del dettato legislativo.

Esiste al riguardo anche una consistente corrente giurisprudenziale che, in casi simili, ha deciso per l'inesistenza della notificazione con la conseguenza che viene annullato, come mai esistito, tutto , il procedimento.

Si dichiara pertanto l'inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle notificate via pec e la nullità delle cartelle notificate via posta.

Relativamente alle spese del giudizio occorre rilevare che la Corte Costituzionale con sentenza 152/2016 ha stabilito che la compensazione delle stesse si pone come ipotesi eccezionale.

La nuova formulazione dell'art.92 c.p.c. non pone più quale motivo basilare di compensazione la novità della materia trattata.

Dal giorno 01.01.2016 , con il rafforzamento del principio di soccombenza, la compensazione delle spese è limitata a casi specifici.

Il legislatore con il dlgs 156/2015 dal gennaio 2016 ha modificato l'art.15 dlgs 546/92 al comma 1 , sopprimendo il secondo periodo cui si riportava all'art.92 comma 2 c.p.c. per la compensazione totale o parziale delle spese di lite che possono essere compensate soltanto esistendo gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tali motivi non possono più solo consistere nel caso della novità delle questioni.

Pertanto, pur tenendo presente la novità e la difficoltà della materia, la parte

r.g.a. n. 746/2017

soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio , come da dispositivo, relative al complesso dell'attività svolta dal contribuente.


P. Q. M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata determina la giuridica inesistenza dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali notificate via pec e la nullità delle cartelle esattoriali sottese notificate via posta.

Condanna Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento delle spese del giudizio in _____ , oltre iva e cpa se dovute.

Genova, 15.11.2017

IL RELATORE



~~IL PRESIDENTE~~